

Promemoria Ordine dei beneficiari

Il regolamento di previdenza specifica chi ha diritto a riscuotere il capitale in caso di decesso e a quali condizioni. Determinante dal punto di vista giuridico è esclusivamente il tenore del regolamento di previdenza in vigore al momento del decesso.

Capitale di decesso

1. L'ammontare del capitale di decesso viene stabilito nel piano di previdenza.

2. Ordine dei beneficiari

Hanno diritto al capitale di decesso:

- a) la o il coniuge della persona assicurata; in sua mancanza:
- b) i figli aventi diritto alla rendita ai sensi del regolamento di previdenza; in loro mancanza:
- c) le persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata, e la persona che ha convissuto con quest'ultima ai sensi del regolamento di previdenza; non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per partner da un ente di previdenza nazionale o estero; in loro mancanza:
- d) i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita ai sensi del regolamento di previdenza; in loro mancanza:
- e) i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
- f) i fratelli e le sorelle della persona assicurata.

Qualora non sia presente nessuna delle persone elencate alle lettere da a) a f), la metà del capitale di decesso viene versata ai rimanenti eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

Il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali tra i diversi beneficiari della stessa categoria.

3. Il capitale di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.

Convivenza su cui si fonda il diritto

Una notifica della o del convivente in tempo di vita non è necessaria. La convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso

- a) entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati, e
- b) non sono registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, e
- c) entrambi i conviventi hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso della persona assicurata. Se la persona assicurata è divorziata, la data del primo inizio possibile della convivenza corrisponde alla data in cui la sentenza di divorzio della persona assicurata è passata in giudicato, oppure la o il convivente superstite è stata/o assistita/o in misura considerevole dalla persona assicurata, oppure la o il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune.

Unione registrata

Ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 le unioni domestiche registrate sono parificate al matrimonio e la o il convivente è parificato alla o al coniuge.

Figli aventi diritto alla rendita

Hanno diritto alla rendita i seguenti figli della persona assicurata:

- i suoi figli e figli affiliati aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI;
- i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata al momento del suo decesso.

L'età al termine per il diritto alla rendita per figli è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto alla rendita sussiste anche dopo l'età al termine prevista per i figli qualora questi ultimi non abbiano ancora concluso la formazione o siano invalidi per almeno il 70%. Il diritto alla rendita sussiste al massimo fino al compimento del 25° anno d'età. Il diritto alla rendita si estingue se la figlia o il figlio muore.